

## ORDINE DEL GIORNO n. 523

### Il Consiglio regionale

*premessi che:*

- per “Vita indipendente” si intende l’insieme delle misure pensate per garantire la possibilità, per una persona con disabilità grave, di autodeterminarsi, di vivere in maniera autonoma e di svolgere attività di propria scelta;
- il primo riconoscimento nazionale alla “Vita indipendente” trova fondamento nella Legge 162/98, avente per oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave” che, all’art. 36 comma 2 - lett. I - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni, “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto a una “Vita indipendente” alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”;
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, all’art. 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società), riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta di qualsiasi altra persona.

*premessi, altresì che:*

- sulla base delle suddette disposizioni normative, a livello regionale era stata avviata, a partire dal 2003, una sperimentazione di progetti di “Vita indipendente” a sostegno delle persone con grave disabilità motoria che si è conclusa con l’adozione delle “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente” approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 48-9266 del 21.7.2008;
- tali linee guida regionali hanno permesso agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di gestire direttamente e con uniformità i progetti di “Vita indipendente”, riconoscendo l’assistenza personale quale una delle possibili risposte alla grave disabilità motoria;

*premessi, inoltre che:*

- la recente legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”, all’art. 6, comma 3, promuove progetti di “Vita indipendente” sulla base di progetti personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all’interno o all’esterno della famiglia e dell’abitazione di origine, nonché servizi per l’abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio;

- la DRG 51-8960 del 16 maggio 2019 ha approvato le “Nuove Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita indipendente”, che revocano le precedenti Linee guida approvate con la DGR n. 48-9266 del 21 luglio 2008.

*rilevato che:*

- ciò che differenzia l'intervento di “Vita indipendente” rispetto ad altre azioni “più di carattere assistenziale” si concretizza essenzialmente “nella modificazione del ruolo svolto dalla persona con disabilità, che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” che si autodetermina”;
- i progetti per la “Vita indipendente” possono essere richiesti e, se approvati, gestiti da persone con disabilità (o da chi le rappresenta) di tutte le tipologie o limitazioni fisiche e/o sensoriali e/o intellettive/relazionali, definite gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92;
- elemento fondante nel quale inserire il progetto di “Vita indipendente” deve essere il progetto personalizzato redatto secondo quanto previsto dalla succitata normativa nazionale e regionale ed in particolare dalla DGR n. 47-5478 del 3 agosto 2017;
- gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali recepiscono i progetti personalizzati presentati e li sottopongono all'esame dell'UMVD territorialmente competente che effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella DGR n. 26-13680 del 29 marzo 2010;
- tutti i progetti di “Vita indipendente” attivati, ai quali deve essere garantita la continuità, devono essere sottoposti a verifica dell'andamento del progetto e delle spese sostenute, sulla base di una relazione annuale che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre all'ente gestore.

*dato atto che* i progetti di “Vita indipendente” sono attivati nei limiti di quelli finanziabili all'interno delle risorse regionali trasferite agli enti gestori per interventi per persone con disabilità, annualmente stanziati nel Bilancio di previsione finanziario sul capitolo n. 153722 (Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma: 02 “Interventi per la disabilità”);

*tenuto conto che:*

- oggi l'accesso ai progetti di “Vita indipendente” è limitato a causa delle poche risorse disponibili;
- le risorse statali dedicate ai progetti di “Vita indipendente” sono annualmente iscritte nei capitoli dedicati, ai quali si deve aggiungere un cofinanziamento, da parte della Regione, per una quota non inferiore al 20% dell'importo complessivo della proposta progettuale;

*considerato che:*

- un punto fondamentale della “Vita indipendente” è che questa rappresenta un percorso e non un punto di partenza: per questo le Istituzioni devono garantire la continuità;
- il sogno di una vita indipendente è proprio di qualsiasi essere umano, con o senza disabilità

## **impegna il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale**

a valutare di incrementare lo stanziamento annuale dei fondi regionali previsti per i progetti di "Vita indipendente" al fine di garantire una "Vita indipendente" a tutte le persone con disabilità aventi diritto.

====oOo====

*Testo del documento votato con modifiche e approvato a maggioranza nell'adunanza consiliare del 9 aprile 2021*